

4 luglio 2017  
Prot. 125/AT

## OSSERVAZIONI CGIL VENETO SU PdL n.153 "NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA"

Al Presidente della 2ª Commissione del  
Consiglio Regionale Veneto

**dr. Francesco Calzavara**

Ai Componenti della 2ª Commissione  
Consiliare

e,p.c. Ai Capigruppo del CRV

All'Assessore all'Ambiente

**dr. Giampaolo Bottacin**

All'Assessore ai Parchi

**dr. Cristiano Corazzari**

La scrivente Organizzazione sindacale, ha preso in esame il progetto di Legge N° 153 della Giunta Regionale riportante "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

Come anticipato lo scorso 29 giugno in sede di audizione, vi inviamo le nostre osservazioni sul testo in oggetto.

Già nel recente passato abbiamo più volte avanzato proposte e osservazioni tese a dare organicità al settore per ridurre il consumo di un bene non rinnovabile e favorire il riutilizzo di materiali di recupero da aree e attività degradate; per brevità di esposizione ci concentriamo, in questa comunicazione, su alcuni aspetti di carattere generale e sulla proposta specifica della Giunta Regionale per la nuova disciplina dell'attività di cava.

### Aspetti generali

La Regione Veneto attende la normativa sul Piano Regionale della Attività di cava (da ora PRAC) da 35 anni. Riteniamo che sia necessario dare risposte adeguate ai tempi moderni e alle tante condizioni ambientali, economiche e sociali mutate.

A nostro avviso sarebbe utile prevedere una sede di confronto più organico su una materia così complessa e delicata, con una particolare attenzione alle tante criticità che la prassi ha messo in evidenza in questi anni; in questa fase di ridefinizione e innovazione della normativa serve infatti una forte discontinuità perché scempi e disastri ambientali, fallimenti,

mancate ricomposizioni, perdita di valore del bene primario e dell'occupazione non abbiano a ripetersi.

Insomma vorremmo che questa nuova legge non sia solo un semplice atto amministrativo, ma l'occasione di indirizzare il Veneto del Terzo Millennio verso un modello produttivo e una gestione del territorio più attenti alla salvaguardia ambientale, alla sostenibilità e all'innovazione.

Il testo presentato dalla Giunta regionale richiama all'art.1 le principali finalità della proposta di legge, sulle quali esprimiamo le seguenti considerazioni di carattere generale affinché teoria e prassi non siano divergenti in modo eclatante:

- Si richiama l'esigenza di un maggiore utilizzo di materia prima secondaria al fine di ridurre i fabbisogni estrattivi. Siamo perfettamente d'accordo solo che poi non esiste nulla nel PdL n° 153 che affronti e faciliti questa necessità, come se fosse assolto il compito con la sola petizione di principio. Riteniamo invece che si deve mirare all'economia circolare, come le migliori pratiche in corso in Italia ed Europa, per favorire il riuso e il riutilizzo del materiale disponibile.
  - Fissare in riduzione i fabbisogni di materia prima, con un attento bilanciamento delle localizzazioni territoriali, consentirebbe una valorizzazione anche economica del bene, la riduzione delle attività di trasporto dello stesso anche extra Regione, una condizione concreta per la convenienza economica del riuso della tanta parte oggi esistente da demolizioni o da recuperi di aree degradate.
  - La salvaguardia del territorio agricolo vocato alla produzione primaria passa da due condizioni non più rinviabili: stop a nuove cave e nuove autorizzazioni di ampliamenti delle esistenti tenuto conto del riequilibrio del fabbisogno regionale; la celere restituzione alle attività agricole nei casi di cave estinte o di eccesso di superficie agricola vincolata ad attività di cava.
  - Ridurre progressivamente i vincoli percentuali che gravano sulla pianificazione urbanistica comunale per l'attività di cava in modo da consentire una ricomposizione ambientale di tanta parte di terreni sottratti alla disponibilità dei Comuni.
  - Mantenere in capo alla Regione la pianificazione dell'attività di cava per evitare la nascita di diversità territoriali incomprensibilmente disomogenee. Per altro in questa fase è indispensabile non rinunciare alla necessaria programmazione regionale e fare i conti con la situazione generale in cui si trovano le Province e i Comuni per quanto attiene al personale dedicato.
  - Prevedere risorse economiche adeguate che consentano alla Regione di pianificare interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate. Troppi sono infatti i casi in cui tale azione è deficitaria per mancanza delle opportune garanzie e/o delle risorse indispensabili al ripristino dei luoghi.
  - Riteniamo che si debbano creare le condizioni, anche sul piano normativo, per favorire le aziende del settore che rispettano leggi e contratti.
-

In definitiva si potrebbe creare una white list e promuovere un albo regionale delle imprese rispettose di leggi e contratti (modello del rating d'impresa del Codice degli appalti pubblici) per favorire la selezione dei soggetti dotati di capacità patrimoniale, di competenze stabili, della cosiddetta affidabilità economica e sociale.

- La crescita della responsabilità sociale d'impresa in questo settore deve essere garanzia di lavoro stabile, forte, qualificato, sicuro, nella condivisione di una gestione responsabile dei processi produttivi del settore fondata sul rispetto dell'ambiente e sulle migliori tecnologie per ridurre il consumo di "bene non rinnovabile".
- Caratterizzare la nuova legge per promuovere trasparenza e partecipazione. Riteniamo si dovrebbe favorire la conoscenza e il confronto preventivo informato sulle concessioni, consentendo alle popolazioni locali un'effettiva partecipazione sui modelli di produzione.
- Riesaminare i casi, troppo numerosi, in cui si dà un'ampia delega di intervento alla Giunta Regionale. Sarebbe preferibile che alcuni contenuti fossero stabiliti per legge.

### Osservazioni specifiche sul testo PdL n° 153/2016

**Art. 5, c.5** Riteniamo che il termine di 1 anno debba essere ridotto per disporre in modo più tempestivo degli strumenti di pianificazione.

**Art. 6, c.1** Si indica "privilegiando il riuso dei materiali assimilabili" per la finalità di tutela dell'ambiente. Si deve costruire una effettiva ed efficace azione di privilegio nel mercato perché si generi valore ambientale, altrimenti sono solo parole.

**Art. 11, c.3** La ricomposizione ambientale non può essere prodotta da nuovo utilizzo del sito dismesso/estinto come "bacino di laminazione". Si abbia il coraggio di restituire, al termine della coltivazione della cava la superficie ad attività agricola.

**Art. 20, c.2** La quota pagata come partecipazione ai costi sostenuti dalla Comunità locale deve tenere conto non solo della quantità di materiale estratto l'anno precedente ma pure della previsione per l'anno in corso, in modo da allineare il versamento del contributo alla effettiva quantità estratta.

**Art. 22, c1** L'attestazione di regolare esecuzione dei lavori è il comma 2 dell'art.11 e non 17.

**Art. 24, c.2 e 3** Nel caso "di condizioni di pericolo per persone o cose" o di "scavi non autorizzati" si deve prevedere la decadenza o revoca della concessione e non la sospensione. Pare decisamente necessario traslare questi due commi all'articolo successivo.

**Art. 26, c.2** La nuova domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava deve essere estesa non solo al soggetto titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta ma pure ai parenti, agli obbligati in solido, ai vecchi soci. Questo non risolve ma di certo almeno riduce la pericolosità sociale del cd amministratore "di fatto" della concessione.

**Art. 27, c.2** Il nuovo progetto di coltivazione deve sottostare a un termine temporale preciso e non ad un generico "congruo termine".

---

**Art. 29** Le sanzioni devono costituire un'efficace argine ai comportamenti e alle azioni in violazione delle norme di legge. Siamo convinti che si devono elevare le sanzioni minime e massime per creare un'adeguata deterrenza. Inoltre si dovrebbero intensificare quantità, e soprattutto qualità dei controlli, per fare in modo che la prevenzione agisca evitando le sanzioni post danno consumato a imprese morte o fallite.

**Art. 30** La ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate deve essere assunta dalla Regione in collaborazione con le Province e i Comuni interessati e non semplicemente delegata/scaricata sui livelli istituzionali inferiori.

**Art. 32, c.1** Programmare una graduale riduzione degli ambiti di cava che dimostri un'effettiva vocazione alla valorizzazione del territorio e del paesaggio finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali. Obiettivi concretamente realizzabili, riducendo le percentuali di territorio destinato a cava, privilegiando le tecnologie, la localizzazione territoriale dei fabbisogni, l'uso massivo dei giacimenti esistenti.

**Art. 32, c.2** La frase è mozza in quanto richiama "di cui al comma 2" privo di complemento.

**Art. 33, c.2** Le deroghe per il rilascio di autorizzazione devono essere limitate e fortemente contingentate. Non può essere ridotto il limite rispetto alla acqua di falda o l'inclinazione delle scarpate.

**Art. 34** Data la condizione di oggettiva difficoltà degli Enti locali a garantire adeguati e costanti controlli, ribadiamo che è necessario che l'attività di controllo sia assunta dalla Regione, sia pure in collaborazione, e non gestita come attività "sostitutiva" in caso di inerzia. In questa fattispecie sono notevoli i casi pratici che evidenziano la necessità di mantenere una titolarità di controllo.

**Art.37, c.2,3,4,5,6** Nelle norme abrogate, sin dal 1989 LR n°40, ci sono anche i pareri tecnici della Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive CTRAE.

Riteniamo utile una riflessione su tale scelta e comunque sulla necessità di prevedere una sede di approfondimento/confronto con i portatori di interessi.

la Segreteria CGIL Veneto

Luglio 2017

---